

---

**STUDIO  
LEGALE & TRIBUTARIO  
D'AREZZO**

**SERVIZI LEGALI PER L'ARTE  
ART ADVISORY**

---

## IL DIRITTO DELL'ARTE

*Soluzioni di oggi e di domani*



**Olive trees** Vincent Van Gogh



**STUDIO LEGALE & TRIBUTARIO D'AREZZO**

*Viale Silvani n.1  
40122 Bologna*

**Tel. +39 051/555649**

**Fax +39 051/555748**

**e-mail: [info@studiolegaledarezzo.com](mailto:info@studiolegaledarezzo.com)**

**[www.studiolegaledarezzo.com](http://www.studiolegaledarezzo.com)**

Questo studio che si occupa da molto tempo di diritto internazionale commerciale ha sviluppato una particolare specializzazione nell'assistenza legale volta alla tutela delle frodi in campo artistico e nella tutela delle compravendite delle opere in campo nazionale che internazionale.

La nuova legge n.42/2004 oltre che costituire un vero e proprio testo unico in materia di arte, costituisce una vera e propria raccolta normativa che disciplina il commercio e ne determina i reali vincoli relativi alla commercializzazione degli oggetti d'arte.

Lo scopo del nostro Studio Legale è di quello di fornire ai clienti una reale tutela su quelle che costituisce i limiti della legge n.42/2004 estremamente vincolistica, sia per quanto riguarda il commercio nazionale ed internazione delle opere artistiche, fornendo a tutti gli operatori del settore un'ampia consulenza legale.

## LA NORMATIVA NAZIONALE

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), così come previsto dall'art. 10, comma 4, della legge-delega 6 luglio 2002, n. 137.

Si tratta, in particolare, di aggiustamenti suggeriti dall'esperienza dei primi diciotto mesi di applicazione del Codice. Si è proceduto, da un lato, alla riformulazione di alcune norme per rendere più intelligibile la volontà del legislatore e quindi favorirne l'attuazione; dall'altro, sono state eliminate dal testo le disposizioni nel frattempo abrogate, integrandole con le norme sopravvenute. Sotto quest'ultimo aspetto, certamente il più rilevante, rientrano le modifiche alle disposizioni di cui agli artt. 10, 12, 29, 115 e 182.

In particolare, all'art. 10, sono state conciliate due esigenze: da una parte quella di conferire alle monete di interesse numismatico una maggiore visibilità nell'ambito degli oggetti da collezione meritevoli di tutela; dall'altra, quella di evitare una diminuzione della tutela rispetto al mercato numismatico, (in particolare in riferimento alla recente norma di cui all'art. 2-decies del d.l. 26 aprile 2005, n. 63, introdotto dalla legge di conversione 25 giugno 2005, n. 109). L'intervento sull'art. 12 a sua volta conforma il testo ai principi generali dell'ordinamento in tema di procedure amministrative (in particolare all'art. 20, comma 4, della legge n. 241/90 di recente novellato) ribadendo l'inapplicabilità ai beni culturali e paesaggistici del meccanismo del silenzio-assenso; viene inoltre formalizzato il venir meno della fase "emergenziale", di natura transitoria che pur non avendo dato luogo a effetti pratici, aveva ingenerato equivoci nella pubblica opinione (cfr. le disposizioni dell'art. 27 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269-convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 226 in materia di verifica dell'interesse culturale dei beni pubblici interessati dalle procedure di dismissione). In materia di percorsi didattici per la formazione dei restauratori e di insegnamento del restauro, sono stati apportati significativi ritocchi al testo dell'art. 29, concordati con il Ministero per l'istruzione, l'università

e la ricerca ed è stato previsto l'avvio, in via sperimentale, di un corso di laurea a Venaria Reale. Le modifiche apportate all'art. 115 fanno chiarezza per quanto riguarda il ricorso a strumenti di tipo privatistico per la valorizzazione dei beni culturali qualora non sia praticabile attraverso le strutture pubbliche. Tra l'altro, viene disciplinata la partecipazione del Ministero ai soggetti giuridici da costituire al riguardo, consentendo di assumere tutte le forme consentite dall'ordinamento; con apposito contratto di servizio, sarà possibile stabilire le modalità di esercizio dei poteri riconosciuti al Ministero, così da garantire sia la rispondenza delle attività di valorizzazione alle previsioni progettuali, sia la loro conformità alle esigenze di tutela. Infine, all'art. 182, sono stati precisati meglio taluni aspetti della disciplina transitoria per il conseguimento della qualifica di restauratore, in attesa della entrata a regime della disciplina dettata dall'art. 29.

## LA NORMATIVA REGIONALE

Il Consiglio dei Ministri ha approvato inoltre in prima lettura la revisione della Parte Terza del Codice, riguardante il paesaggio. Il testo contiene significative novità volte ad accelerare il superamento della fase transitoria prevista dal Codice e ad aumentare la efficacia concreta della tutela. Viene incentivata l'opzione dell'elaborazione congiunta tra regioni e Stato dei piani paesaggistici, fino ad ora rimasta inattuata, prevedendo che in caso di elaborazione unilaterale da parte della regione la soprintendenza possa esprimere un parere vincolante sul rilascio dell'autorizzazione paesaggistica; la disciplina di quest'ultima, che mantiene in generale il divieto di sanatoria, viene raccordata con la disciplina delle sanzioni amministrative, che era rimasta quella della legge sulle bellezze naturali del 1939 e che viene adeguata, recependo la possibilità di sanatoria limitata agli abusi c.d. minori già introdotta dalla legge 308/2004 sul condono paesaggistico; inoltre vengono posti limiti temporali per la conclusione dei procedimenti vincolistici, a salvaguardia della posizione dei proprietari interessati. L'obiettivo è quello di fare delle previsioni di tutela

e valorizzazione del paesaggio uno strumento di indirizzo delle trasformazioni del territorio, aumentando la trasparenza, la comprensibilità e la condivisione sociale dei vincoli e dando certezza alla repressione degli abusi sostanziali.

## LO SCOPO DELLO STUDIO LEGALE

La particolarità di questo studio è quello di offrire al museo, ed al collezionista o all'istituzione pubblica un servizio rivolto alla tutela del proprietario o del venditore dell'opera d'arte: a consigliare

- 1) compratore delle opere sulle modalità di come le opere debbano essere acquistate secondo la legge italiana e legge comunitaria, come evitare sequestri ed avere la certezza della provenienza delle opere;
- 2) garantire l'anonimato del venditore delle opere ;
- 3) prevenire tramite il nostro personale qualificato la predisposizione di truffe o frodi commerciali;
- 4) stipulare il contratto di compravendita e di assicurazione per la migliore tutela del cliente ;
- 5) richiedere il risarcimento del danno nei confronti dell'assicurazione o di terzi in caso di perdita o di furto dell'opera;
- 6) rivendicazioni del possesso o della proprietà in caso di perdita o furto dell'opera con possibilità di sequestrare le opere detenute illecitamente dai non proprietari;
- 7) riconoscimento all'estero di sentenze di rivendicazione della proprietà, qualora le opere sono state trafugate ed acquistate da terzi;

**Qualora fosse interessate a conoscere nel dettaglio i nostri servizi non esiti a contattaci**